

Articolo 13

Il Progetto personalizzato individuale

1. Costituisce principio generale nel rapporto con l'utenza la presa in carico globale della persona in stato di bisogno, ai sensi dell'art. 7 della l.r. n. 3/2008, mediante la predisposizione di un progetto personalizzato assistenziale, anche ai sensi dell'art. 14 della l. n. 328/2000.
2. Il progetto individuale per la persona in stato di bisogno o progetto globale di presa in carico comprende, oltre alla valutazione diagnostico-funzionale, le prestazioni di cura e di riabilitazione a carico del Servizio sanitario nazionale, i servizi alla persona a cui provvede il Comune in forma diretta o accreditata, con particolare riferimento al recupero e all'integrazione sociale, nonché le misure economiche necessarie per il superamento delle condizioni di povertà, emarginazione ed esclusione sociale.
3. Nel progetto individuale sono definite le potenzialità e gli eventuali sostegni per il nucleo familiare e si tengono in considerazione le aree della salute, dell'istruzione, del lavoro, della vita sociale e anche dei desideri dei beneficiari, in accordo con il concetto di inclusione sociale.
4. Tale provvedimento costituisce il documento generale, a cui vengono altresì coordinati i diversi progetti e programmi specifici.
5. Nel progetto sono indicate:
 - a) le esigenze di vita della persona in stato di bisogno;
 - b) le risposte a tali bisogni, specificando le azioni e le prestazioni, anche sperimentali, messe in campo;
 - c) le risorse territoriali, umane ed economiche.
6. Con specifico riferimento alle risorse economiche, l'Amministrazione comunale è tenuta a verificare l'effettiva natura della prestazione (socio-assistenziale, socio-sanitaria, ovvero a prevalenza comunque sanitaria), la possibilità di ottenere contributi o finanziamenti da altri enti, pubblici o privati.
7. Per gli oneri di natura socio-assistenziale delle prestazioni che non siano di competenza di altre amministrazioni, per i quali non siano ottenibili contributi o finanziamenti da parte di altri enti, e che non debbano essere erogati a titolo gratuito, l'Amministrazione comunale definisce la compartecipazione al costo da parte dell'utente sulla base delle disposizioni di cui alle Parti Seconda e Terza del presente regolamento.